



Città di Mariano Comense

(Provincia di Como)

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici alle associazioni.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 28.04.2021

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici alle associazioni.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Mariano Comense, di sovvenzioni e contributi a associazioni o enti pubblici e privati.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
3. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Mariano Comense e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.

Art. 2 - Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Tutti gli eventi interessati da ogni forma di beneficio comunale, come meglio descritta dal presente regolamento, rientrano e sono approvati dalla Giunta comunale nel calendario delle manifestazioni.

Art. 3 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
 - sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, e che dunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici e preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di co-promotore.
 - contributi, allorché gli interventi sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si fa carico in tutto o in parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico.L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con tre modalità:
 - a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno all'attività ordinaria dell'associazione;
 - b) contributo straordinario finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività;
 - c) contributo indiretto ossia concessione di patrocinio e di agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature, delle strutture e dei locali comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione da parte dei soggetti interessati;
2. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali (cd. sussidi) disciplinate da apposito regolamento;
- b) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- c) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
- d) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi (es. gestione dell'impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.), se per gli stessi si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa.

Art. 4 - Finalità dei benefici

1. Il Comune concede i suddetti contributi o sovvenzioni con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, senza scopo di lucro, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 5.

2. I benefici sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Mariano Comense;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso, le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle extra scolastiche;
- a tutelare le fasce più svantaggiate della popolazione con la ricerca, la promozione e riduzione delle cause di rischio di emarginazione.

Art. 5 - Aree di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 3 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche sociali;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile e relative fragilità;
- m) iniziative di protezione civile;
- n) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- o) le attività di sostegno volte al reinserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili;
- p) le attività di promozione dell'istruzione e della formazione professionale per persone inoccupate volte ad agevolare l'inserimento lavorativo;
- q) le attività per la prestazione di cure e servizi alla persona non erogati o non posti in essere dal servizio socio sanitario in particolare per le fasce più anziane della popolazione.

Art. 6 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati costituiti in associazioni non riconosciute o comitati, che operino senza fini di lucro nel territorio comunale e svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune di Mariano Comense.

2. I destinatari, per accedere ai benefici, debbono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa;
- c) essere iscritti all'albo comunale delle associazioni, oppure avere la sede legale nel Comune di Mariano Comense, e svolgere la propria attività prevalentemente sul territorio comunale.

I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano la sede legale nel Comune di Mariano Comense potranno essere ammessi a godere degli stessi benefici con apposita delibera di Giunta, qualora l'Amministrazione ritenga la loro attività meritevole di sostegno sulla base dei precedenti artt. 3 e 4 e sempre che essa si svolga sul territorio comunale.

In ogni caso, la precedenza verrà accordata a coloro che sono iscritti all'albo comunale delle associazioni ed hanno la sede legale nel territorio comunale, entro i limiti delle risorse stanziare.

Sono esclusi dall'erogazione dei contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Art. 7 - Criteri generali di valutazione

1. I contributi e le sovvenzioni di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie attività e/o iniziative sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) rispondenza con le finalità indicate nell'art. 4 e con le aree di intervento di cui all'art. 5, nonché con le finalità istituzionali e coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) necessità del sostegno finanziario (misurata sulla base della capacità del beneficiario di reperire altre risorse per il proprio finanziamento);

2. L'Amministrazione si riserva di inserire nei bandi e negli avvisi criteri ulteriori, che non siano in contrasto con quelli di cui al precedente comma 1;

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per i quali è stato accordato.

Art. 8 - Le sovvenzioni

1. Nel caso in cui l'Ente si faccia carico interamente o parzialmente, quale co-promotore, dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, la sovvenzione verrà disposta con delibera di Giunta.

2. Per concorrere all'erogazione delle sovvenzioni, i soggetti pubblici e privati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- devono operare nei settori indicati nell'art. 5;
- devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure devono essere iscritti all'albo comunale delle associazioni, per attività che si svolgano sul territorio comunale;
- qualora non abbiano sede legale nel territorio comunale, l'attività eventualmente sovvenzionata deve svolgersi sul territorio comunale;
- devono essere costituiti da almeno 12 mesi;

- devono avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - devono possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
 - devono essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti.
3. Tali soggetti dovranno documentare dettagliatamente le attività svolte e l'effettiva ricaduta positiva sulla comunità negli ambiti dell'art. 5.

Art. 9 - Contributi ordinari

1. Con cadenza annuale la Giunta comunale potrà stabilire con propria deliberazione il termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo ordinario al Comune per le attività e iniziative riconducibili alla loro attività ordinaria.
2. Con la stessa deliberazione sono definiti il riparto dei contributi concedibili per settore d'intervento, nonché specificati i criteri generali ed ulteriori, di cui al precedente art. 7, sulla base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi, tenendo conto delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio. Sulla base di tali criteri specifici, il Responsabile di settore preposto procederà all'approvazione del bando e alla relativa diffusione mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda.
3. Le domande devono essere presentate entro la data determinata dal bando (farà fede la data di arrivo al protocollo dell'ente). Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.
4. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico, ad esempio contributi alle istituzioni scolastiche.
5. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate all'Amministrazione, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa e di entrata, con specificazione delle risorse proprie e di quelle provenienti da contributi o sponsor;
 - b) dall'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
 - e) dalle generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;
 - f) dalle generalità del legale rappresentante dell'ente, associazione, ecc.;
 - g) dall'indicazione del nominativo della persona incaricata di quietanzare per conto del soggetto richiedente o, in alternativa, dagli estremi del conto corrente del soggetto richiedente;
 - h) dall'espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
 - i) dalla dichiarazione che l'ente o associazione non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 10 - Procedimento e modalità di erogazione dei contributi ordinari

1. Le richieste ricevute sono assegnate al settore competente per materia, che provvede alla fase istruttoria, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente regolamento.
2. Ultimata l'istruttoria, apposita commissione tecnica, sulla base dei criteri e punteggi individuati nel bando assegnerà i contributi.

Nella determina di assegnazione dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.

3. A favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia non potrà essere erogato alcun contributo.

Art. 11 - Contributi straordinari

1. L'Amministrazione potrà accettare anche progetti finalizzati a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti di particolare rilevanza. In questo caso le domande per il contributo straordinario devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

2. La domanda dovrà essere presentata allegando il programma complessivo dell'iniziativa o la relazione descrittiva dell'attività per la quale il contributo viene richiesto, con indicazione del periodo di svolgimento e della relativa previsione di spesa e di entrata, nonché di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima.

3. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

4. Per le iniziative, manifestazioni ed eventi organizzati su iniziativa del Comune e in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 6 comma 1, potranno essere derogati i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 12 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per i contributi straordinari di importo superiore a € 2000, e in caso di documentata necessità può essere disposta l'erogazione di un acconto del 50%;

2. Nella generalità dei casi il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto dettagliato dell'iniziativa, corredato dei documenti giustificativi delle spese.

3. Il rendiconto dovrà pervenire entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa e, a seguito di verifica di regolarità da parte dell'ufficio competente, il soggetto riceverà il saldo; l'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese non programmate, né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

4. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsata al Comune la quota eventualmente anticipata in acconto, fatta salva la possibilità di proroga per motivi non imputabili al beneficiario.

5. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente

6. Qualora il Comune di Mariano Comense risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 13 - Contributi indiretti – concessione di patrocini

1. Rientrano in questo tipo di contributi le concessioni gratuite che non prevedono l'erogazione diretta in denaro di contributi economici, comportanti tuttavia un beneficio per l'associazione a fronte di un mancato introito per il Comune, a titolo esemplificativo esenzione dall'uso di immobili comunali oppure uso gratuito di beni mobili di proprietà comunale.

2. Per quanto attiene la concessione del patrocinio comunale si rinvia all'apposito regolamento comunale disciplinante la materia.

Art. 14 - Istituzione dell'albo dei beneficiari dei contributi

1. È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi e sovvenzioni, anche nella forma del contributo indiretto.

La disciplina specifica per l'istituzione e la tenuta dell'albo è demandata alla Giunta comunale.

2. L'albo è tenuto con sistema informatico ed è aggiornato, a cura del Responsabile del settore interessato per ciascuna provvidenza, annotandovi tutte le provvidenze erogate in corso d'esercizio finanziario.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 2 del D.P.R. 118/2000, l'albo è pubblicato sul sito internet del Comune di Mariano Comense nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 15 - Struttura dell'albo

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario (salvo casi di omissioni per tutela della privacy);
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione.

Art. 16 - Disposizioni fiscali

Per l'erogazione dei contributi dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni fiscali in materia.

Art. 17 - Esclusione di responsabilità

L'intervento del Comune si concretizza esclusivamente sul piano contributivo. Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione.

Art. 18 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Per quanto non espressamente previsto si demanda al Codice Civile.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.